

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di giugno in
Torino, nel mio studio al primo piano dello stabile in Corso
Massimo D'Azeglio n. 76.-----

Avanti a me Avv. Franco Franchini, Notaio in Torino, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

sono presenti i signori:-----

1) PIETROLINI Alessandro, imprenditore, nato a Torino il 9 giu-
gno 1975, codice fiscale PTR LSN 75H09 L219I, il quale dichiara
di essere di stato libero, -----

2) PRUDENTE Ileana Maria Susanna, imprenditore, nata a Torino il
2 maggio 1979, codice fiscale PRD LMR 79E42 L219Z, la quale
dichiara di essere di stato libero, -----

entrambi domiciliati in Torino via Asiago n. 7.-----


Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità perso-
nale sono io Notaio certo, mi chiedono atto di quanto segue:

1) Fra i signori comparenti è costituita una Società a Respon-
sabilità Limitata denominata "SONICS s.r.l." con sede in
Rivoli -----

2) La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente
sciolta con deliberazione dell'assemblea.-----

3) L'oggetto della società e le norme che regolano la medesima

REGISTRATO A TORINO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Torino 3
addi 30/06/2008
al n° 11604/15
per



sono quelli fissati nello statuto che, firmato dalle parti e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me fattane ai comparenti.-----

4) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) sottoscritto interamente in denaro dai soci in ragione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno-----

Si dà atto che il 25% (venticinque per cento) di detto capitale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) è stato versato in data 24 giugno 2008 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Grugliasco come risulta dalla ricevuta in pari data e di pari importo esibita a me Notaio. -----

5) L'amministrazione della società viene affidata a tempo in determinato ad un Consiglio di Amministrazione composto di due membri, che vengono senz'altro nominati nelle persone dei signori: -----

Pietrolini Alessandro -----Presidente-

Prudente Ileana Maria Susanna ----- Vice Presidente-

6) L'uso della firma sociale, l'amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano ad entrambi gli amministratori, in via disgiunta tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione. -----

Sarà comunque necessaria la firma congiunta di tutti gli amministratori per le operazioni di straordinaria amministrazione e per quanto concerne il trasferimento dei beni immobili,

nonché la costituzione, modificazione e cancellazione di diritti reali sugli stessi, il trasferimento in proprietà o in gestione a terzi dell'azienda o di complessi aziendali sociali, la nomina di procuratori speciali, o generali, l'assunzione di mutui e finanziamenti.-----

Speciali compensi, da considerarsi spese generali, potranno dall'assemblea essere deliberati a favore degli amministratori.


Potrà inoltre essere stabilito a favore degli amministratori l'accantonamento annuo di una somma a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, da liquidarsi entro e non oltre un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. La misura di tale accantonamento annuo verrà deliberata dai soci, contestualmente alla fissazione del compenso annuo.-----

Le somme così accantonate saranno imputate ad uno specifico conto individuale accreditato dagli amministratori e saranno infruttifere di interessi.-----

L'obbligo di corrispondere le indennità di cui al precedente comma potrà anche essere garantito attraverso la stipula di una polizza di assicurazione.-----

Per i rapporti con gli Istituti Previdenziali e dell'Assicurazione infortunistica e con tutti gli altri enti preposti alla disciplina dell'attività della Società, viene nominato di comune accordo socio rappresentante e unico responsabile il signor Pietrolini Alessandro. -----

Il signor Pietrolini Alessandro è il socio responsabile prepo-



sto dalla società al controllo del rispetto degli obblighi imposti dalle normative vigenti in materia di prevenzione e miglioramento della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e le relative norme in materia di Ambiente esterno all'impresa, acque, rumore, emissioni in atmosfera e rifiuti.-----

Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472, la società si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.-----

7) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.-----

8) Il Presidente signor Pietrolini Alessandro viene delegato a riscuotere a suo tempo da Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Grugliasco la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, dando valida quietanza e scaricando da ogni responsabilità in merito la Banca stessa.-----

9) L'importo globale delle spese per la presente costituzione poste a carico della società mi viene dichiarato essere approssimativamente di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)----- compresa la tassa annuale per l'iscrizione al Registro Imprese

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che leggo ai componenti - il cui contenuto è stato da me illustrato alle

parti anteriormente alla stipula dell'atto stesso e previa
indagine da parte mia della loro volontà - e pertanto i compa-
renti, in conferma, lo approvano dichiarandolo conforme alla
loro volontà ed in conferma con me lo sottoscrivono come per
legge alle ore 10 e 30 -----


Scritto parte a mano e parte a macchina da me e da persone di
mia fiducia, occupa due fogli per intere facciate quattro e
parte della presente quinta.


In originale firmato

PIETROLINI Alessandro

PRUDENTE Ileana Maria Susanna

FRANCHINI Franco - Notaio





Handwritten signature or initials, possibly "MS", with some faint scribbles above it.

ALLEGATO "A" all'atto n.294.705/8.764

STATUTO DELLA SOCIETA' "SONICS s.r.l."

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA DOMICILIO DEI SOCI-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la
denominazione sociale: "SONICS s.r.l."-----

Articolo 2 - Oggetto-----

La società ha per oggetto la prestazione di servizi nel set-
tore artistico, ricreativo, culturale, sportivo e del tempo
libero. -----

La società potrà promuovere, organizzare e realizzare spettaco-

li acrobatici e circensi, concerti musicali e strumentali, mani-
festazioni, eventi, rassegne musicali, rassegne teatrali, comme-
die, opere liriche, operette, musical, balletti, cabaret, eventi
sperimentali, spettacoli di magia e di illusionismo, esibizioni
folkloristiche, sfilate, esposizioni, proiezioni documentaristi-
che e cinematografiche, e tutto quanto connesso al mondo dello
spettacolo.-----

La società potrà svolgere consulenze e prestare servizi di ca-
rattere organizzativo, dirigenziale, potrà svolgere consulenza
tecnica e servizi di regia per la realizzazione di grandi even-
ti, potrà ideare, realizzare e commercializzare costumi di sce-
na e scenografie, noleggiare attrezzature per lo spettacolo,

curare il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature per lo spettacolo, cosiddetto rigging.-----

La società potrà ideare, realizzare e commercializzare, anche attraverso canali informatici, gadget di vario genere, cosiddetto merchandising.-----

La società potrà curare la gestione di villaggi vacanza, di centri di divertimento, di stabilimenti balneari, di discoteche, di alberghi, di bar, di ristoranti, di impianti sportivi e di strutture ad essi connesse: si potrà occupare di animazione con spettacoli, di animazione per l'infanzia, di animazione sportiva marina e terrestre, di organizzazione viaggi ed escursioni, di gestione del personale e della cassa, di servizi di portierato, di attività alberghiera, di ristorazione, di gestione centri salute e benessere, di gestione servizi tecnici e manutentivi, di gestione boutique e bazar. -----

La società potrà occuparsi, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, di ricerca e selezione del personale ed essere di supporto alla ricollocazione professionale. Potrà creare e gestire una banca dati di potenziali lavoratori da mettere a disposizioni di terzi. Curerà la formazione degli artisti, degli animatori, degli istruttori, del personale e coordinerà la loro attività. -----

Articolo 3 Sede-----

La società ha sede nel Comune di Rivoli (TO), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese.-----

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali,uffici,filiali, depositi,magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.-----

Articolo 4 Durata-----

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.-----

Articolo 5 Domicilio-----

Il domicilio dei soci,il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.-----

TITOLO II-----


CAPITALE SOCIALE QUOTE TITOLI DI DEBITO VERSAMENTI-----

Articolo 6 Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di euro 10.000,00(diecimila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.-----

Il capitale sociale può essere conferito, nei limiti e con le modalità di legge, anche con elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica diversi dal denaro,compresa la prestazione d'opera o di servizi.-----

Nell'ipotesi di cui al 6° comma dellart.2464 codice civile la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il



versamento di una cauzione in denaro.-----

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art.2464 codice civile le partecipazioni dei soci possono essere anche non proporzionali ai conferimenti effettuati, così come risulterà dai relativi atti aventi natura costitutiva o modificativa del capitale sociale.-----

In tale sede od anche successivamente, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art.2468 del codice civile, potranno essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. La non proporzionalità delle partecipazioni e l'attribuzione dei particolari diritti dovrà essere decisa dall'assemblea dei soci (art.2479 bis codice civile) con l'unanimità dei consensi.-----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento del capitale sociale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482 c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.-----

Articolo 7 Quote e diritto di prelazione-----

Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, nel caso di cessione a qualsiasi titolo ad ascendenti e discendenti diretti e coniugi, nel caso di reintestazione al mandante delle quote intestate a società fiduciarie, nonché

nel caso di sostituzione della società fiduciaria da parte del medesimo mandante.-----

Negli altri casi di alienazione per atto tra vivi è, invece, riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.


A tal fine, il socio che intenda trasferire la propria quota dovrà preventivamente darne comunicazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata A/R, precisando le generalità dell'acquirente, il corrispettivo e le condizioni della cessione. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta, al medesimo corrispettivo ed alle medesime condizioni, in proporzione alle quote possedute. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato, nella stessa proporzione, anche sulla quota rimasta non optata dagli altri soci.-----

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione mediante spedizione, entro il predetto termine, di lettera raccomandata A/R. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.-----

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento, sotto qualsiasi forma, di diritti di opzione.-----

Articolo 8 Titoli di debito-----

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può



emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 Versamenti

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non fruttiferi.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA

Articolo 10 Decisioni non assembleari dei soci ed assemblea dei soci quorum

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci adottate, secondo quanto previsto negli artt.11 e 15, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma non assembleare, sono assunte nel rispetto del quorum costitutivo e deliberativo di cui al

3° comma dell'art. 2479-bis del codice civile.-----

Articolo 11 **Assemblea dei soci**-----

Devono essere assunte in forma assembleare:-----

= le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., quale richiamato anche dall'art. 2506 c.c.);-----


= le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

= le decisioni relative all'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;-----

= le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;-----

= ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.-----

Articolo 12 **Convocazione dell'assemblea dei soci**-----



L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione e suoi delegati, amministratori congiunti o disgiunti, Amministratore Unico), con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere la eventuale seconda convocazione, qualora alla prima adunanza non si raggiunga il quorum deliberativo assembleare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 Intervento, voto e deleghe nell'assemblea dei soci
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, secondo le condizioni e modalità di cui all'art. 2372 del codice civile.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento

audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 27 del presente statuto.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.-----


Articolo 14 Svolgimento dell'assemblea dei soci-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da uno degli amministratori (disgiunti o congiunti), dall'Amministratore Unico ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nel caso di richiesta di uno o più soci, amministratori, o sindaci se nominati, il verbale deve essere redatto al termine della riunione assembleare, diversamente non oltre i successivi 10 giorni.-----

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 Decisione non assembleare dei soci-----

Le decisioni dei soci che in forza di quanto previsto nello art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione, dell'Amministratore Unico o di uno degli amministratori (congiunti o disgiunti), o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui



risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa decisione e la data in cui è prestato.-----

L'Organo Amministrativo dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati.-----

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci, tenuto ai sensi di legge, ove in particolare dovrà essere constatato l'esito della votazione e trascritto il documento oggetto di sottoscrizione.-----

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati.-----

TITOLO IV-----

RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Articolo 16 Diritto di recesso del socio, esclusione del socio

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti per legge. Il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2473 del codice civile.-----

Non sussistono cause di esclusione dei soci.-----

TITOLO V-----

Articolo 17 Organo Amministrativo composizione durata
norme applicabili-----

La gestione della società è affidata, con decisione dei soci, ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da due a sette membri, da un Amministratore Unico, o da due o più Amministratori che possono avere firma congiunta o disgiunta, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dai soci all'atto della decisione di nomina.-----


L'Organo Amministrativo può essere costituito anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile. -----

Esso è assoggettato alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2390 c.c. ed alla disciplina in materia di interessi degli amministratori dell'art. 2391 c.c.-----

Articolo 18 Poteri del Consiglio di Amministrazione sostituzione dei suoi membri-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva alla decisione dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi



degli artt. 2505 e 2505-bis c.c., quale richiamato anche dall'art. 2506-ter c.c.-----

Può, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.-----

Qualora vengano meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c. fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci.-----

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà in caso di numero pari, o più della metà in caso di numero dispari, dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, questi si intende cessato dalla carica con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 19 Nomine, deleghe e compensi del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e delle altre norme del presente Statuto, alcuni poteri di gestione al Presidente o ad uno o più dei suoi membri che andranno ad assumere la

particolare carica di Amministratori Delegati.-----

Relativamente ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati, si applicano in quanto compatibili con le altre norme del presente Statuto, le disposizioni di cui all'art. 2389 c.c. I soci, con propria decisione, potranno anche determinare un compenso complessivo per tutto il Consiglio di Amministrazione che, in tal caso, provvederà a ripartire il medesimo tra i suoi membri anche in relazione ai poteri delegati.-----

Articolo 20 Rappresentanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Delegati-----

Al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri di rappresentanza conferiti, agli Amministratori Delegati spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.-----

Articolo 21 Convocazione e svolgimento della riunione del Consiglio-----



per il suo Presidente che verranno esercitati in forma di-
sgiunta o congiunta secondo la determinazione assunta di volta
in volta dai soci.-----

All'Amministratore Unico od ai due o più Amministratori s-
applicheranno le norme contenute nel seguente titolo e più in
generale nel presente Statuto, in quanto compatibili.-----

TITOLO VI-----

COLLEGIO SINDACALE-----

Articolo 23 Nomina, competenze e svolgimento-----

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un
Collegio Sindacale o un Revisore/Società di Revisione definen-
done competenze, poteri e compenso.-----

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi pre-
visti dalla legge.-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti e funziona ai sensi di legge.-----

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile,
salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diver-
sa decisione dell'assemblea che potrà affidare il controllo
contabile al Revisore/Società di Revisione.-----

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele-
o video conferenza nel rispetto dell'art. 27.-----

TITOLO VII-----

BILANCIO-----

Articolo 24 Esercizi sociali-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 Formazione del bilancio d'esercizio e destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro complicità al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Scioglimento della società


L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX

RIUNIONI IN AUDIO E VIDEO CONFERENZA

Articolo 27 Audio e video conferenza

Le riunioni in audio o video conferenza, qualora consentite



dalle norme del presente Statuto, si dovranno svolgere secondo le regole di cui al presente articolo.-----

Nell'avviso di convocazione di tali riunioni devono essere indicati i luoghi deputati a tale tipo di collegamento in uno dei quali dovranno trovarsi, al momento della riunione, il Presidente ed il Segretario. Sarà consentito anche il collegamento ad altri luoghi, su richiesta di ogni singolo convocato e purché ciò avvenga in tempo utile per l'approntamento dello stesso e sia tecnicamente possibile.-----

Le riunioni sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere ed inviare documenti tra le sedi collegate. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve trovarsi anche il segretario della riunione per la relativa verbalizzazione.-----

TITOLO X-----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Articolo 28 Clausola-----

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci tra loro, fra i soci e la società, fra i soci e gli organi sociali a fra gli organi sociali e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non prevede l'intervento obbligatorio del

Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente dei Dottori Commercialisti della circoscrizione ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrali ai sensi di legge. Il lodo arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto della procedura di cui al codice di procedura civile.-----

TITOLO XI-----

NORME DI RINVIO-----

Articolo 29 Norme applicabili-----

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.-----

Visto per l'inserzione

Torino 26 giugno 2008

In originale firmato

PIETROLINI Alessandro


PRUDENTE Ileana Maria Susanna

FRANCHINI Franco - Notaio

Copia conforme all'originale firmato in ciascun foglio a
nente di legge che si compone di n. 13 (TREDICI) —
mezzi fogli, su carta libera foggi uniti e consentiti
dalla legge.

Torino, 7 luglio 2008

Franchini



Lege de lege que se compone de
un grupo de leyes que regulan
un determinado aspecto del
derecho.